

Deliberazione 27 ottobre 1998

Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 (Deliberazione n. 132/98)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 ottobre 1998,
- Premesso che:
 - rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150, del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
 - la deliberazione n. 74/98 ha disposto l'imputazione al conto costi energia di una quota, precedentemente imputata al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché all'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997, disponendo contestualmente le conseguenti modificazioni tariffarie;
- Vista la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150, del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97), 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, e dalla soprarichiamata deliberazione n. 74/98;

- Visti in particolare:
 - l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che “La parte B della tariffa verrà aggiornata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento”;
 - l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che “Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registrati negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare”;
- Considerato che una diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili determina un aumento della quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- Ritenuto che si debba aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati a seguito della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili;

DELIBERA

Art. 1

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all’Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno – settembre 1998, è fissato pari a 18,753 L/Mcal;

Art. 2

Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 42,1 L/kWh;

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	21,2	18,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	44,4	72,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	34,8	49,9	84,7
3) Altri usi	37,1	53,6	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	27,9	36,3	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	24,9	34,8	59,7
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,4	8,7

Valori in L/kWh

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,4	1,5	9,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	30,8	1,6	12,0	7,0
2) Forniture per usi agricoli	22,3	1,6	10,9	7,0
3) Altri usi	24,1	1,7	11,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	17,1	1,4	9,4	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	16,3	1,1	7,5	4,8
6) Alluminio primario	2,5	2,2	2,8	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,7	1,1	2,5	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Valori in L/kW

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 novembre 1998.

Milano, 27 ottobre 1998

Il presidente: P. Ranci